



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

### DETERMINAZIONE N. 166 DEL 15/05/2018

**Oggetto: Maggiorazione del contributo per gli interventi su particolari elementi ai sensi del dell'art. 3, comma 1, lettera f., decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 1 e dell'art. 3, comma 1, lettera e., decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 3.**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unita la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Visto** l'art. 67 ter, comma 1, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 che definisce le finalità dell'attività di ricostruzione tali da *“da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.”*

**Visto** l'art. 67 ter, comma 2, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 che definisce le funzioni degli Uffici speciali ed in particolare prevede che *“Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi... omissis”*;

**Visto** che il decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 1 all'art. 3, comma 1, lettera f. ed il decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 3 all'art. 3, comma 1, lettera e. prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo relativo agli elementi di pregio storico artistico il cui riconoscimento è condizionato alla valutazione della congruità economica;

**Considerato** che è stata rilevata la presenza di cose immobili e mobili di interesse archeologico elementi di particolare interesse meritevoli di recupero nell'ambito dell'attività della ricostruzione post sisma 2009, anche in considerazione delle finalità della ricostruzione indicate nel citato l'art. 67 ter, comma 1, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

**Considerato** che la Commissione Pareri, istituita ai sensi dell'art. 67-ter del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha evidenziato



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

l'esigenza di procedere con indagini preventive di tipo archeologico e scavi archeologici, come rilevabile dai verbali delle sedute;

**Ritenuto** quindi necessario provvedere al recupero di cose immobili e mobili di interesse archeologico ritenute particolarmente meritevoli dalla Commissione Pareri, istituita ai sensi dell'art. 67-ter del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila,

### DETERMINA

Che, nell'ambito del contributo aggiuntivo definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f., decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 1 e dell'art. 3, comma 1, lettera e., decreto dell'Ufficio speciale di ricostruzione di L'Aquila n. 3 il cui importo è definito a seguito di una valutazione di congruità economica puntuale, viene riconosciuto un contributo aggiuntivo finalizzato al solo recupero cose immobili e mobili di interesse archeologico ritenute particolarmente meritevoli dalla Commissione Pareri, istituita ai sensi dell'art. 67-ter del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il titolare dell'Ufficio speciale  
per la ricostruzione della città di L'Aquila  
ing. Raniero Fabrizio

